

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/98 DELLA COMMISSIONE****del 18 gennaio 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti***[notificata con il numero C(2017) 123]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce che cani, gatti e furetti debbano essere importati nell'Unione solo da territori e paesi terzi autorizzati e che debbano essere accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello elaborato secondo la procedura di cui alla medesima direttiva. Nella parte 1 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione <sup>(2)</sup> figura il modello di certificato sanitario.
- (2) Nel modello di certificato sanitario si fa riferimento al test obbligatorio della risposta immunitaria alla vaccinazione antirabbica con esito soddisfacente da effettuarsi su campioni di sangue prelevati da cani, gatti e furetti provenienti da o di cui è previsto il transito attraverso un territorio o un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione <sup>(3)</sup> o nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) Date le numerose falsificazioni dei rapporti di laboratorio per quanto riguarda i risultati del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è opportuno richiedere ai funzionari responsabili della certificazione nei territori o nei paesi terzi che i risultati soddisfacenti di tale test siano certificati soltanto dopo aver verificato l'autenticità del rapporto di laboratorio. Nel modello di certificato sanitario dovrebbe essere inserita una nota esplicativa specifica a tal fine.
- (4) La voce concernente la data di applicazione o di lettura del trasponditore o del tatuaggio di cani, gatti o furetti nella parte I del modello di certificato sanitario è stata interpretata erroneamente da alcuni funzionari responsabili della certificazione nei paesi terzi e ha pertanto creato problemi durante i controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri. Per evitare equivoci, tale voce dovrebbe essere tolta dalla parte I del modello di certificato sanitario, che riguarda la descrizione degli animali, ed essere inserita nella parte II del certificato, che riguarda la certificazione degli animali. Nella parte II dovrebbe essere inserita anche una specifica nota esplicativa concernente la verifica della marcatura.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE.
- (6) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti, è opportuno autorizzare, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, l'uso di certificati rilasciati conformemente alla normativa dell'Unione applicabile prima della data di applicazione della presente decisione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni (GUL 281 del 23.10.2013, pag. 20).

<sup>(3)</sup> Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Per un periodo transitorio avente termine il 30 giugno 2017, gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di cani, gatti e furetti muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2017 conformemente al modello figurante nella parte 1 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/519/UE nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° giugno 2017.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2017

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Nell'allegato, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

## «PARTE 1

**Modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti**

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

<b>Parte I: Informazioni relative alla partita spedita</b>	I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel.			I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
				I.3. Autorità centrale competente				
				I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel.			I.6.				
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8.		I.9. Paese di destinazione		Codice ISO
						I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome                      Numero di riconoscimento Indirizzo  Nome                      Numero di riconoscimento Indirizzo  Nome                      Numero di riconoscimento Indirizzo			I.12. Luogo di destinazione  Nome                      Numero di riconoscimento Indirizzo				
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.16. PIF di entrata nell'UE				
				I.17.				
I.18. Descrizione del prodotto					I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>010619</b>			
					I.20. Quantità			
I.21.					I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore					I.24.			

I.25. Prodotto certificato per: Altro <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Organismi omologati <input type="checkbox"/>			
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>	
I.28. Identificazione del prodotto			
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Data di nascita [gg/mm/aaaa]



PAESE		Importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti	
II. Informazioni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	
Codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio del cane	Trattamento anti-echinococcus		Veterinario incaricato
	Nome e fabbricante del prodotto	Data [gg/mm/aaaa] e ora del trattamento [00:00]	Nome in stampatello, timbro e firma
			]
<p><b>Note:</b></p> <p>a) Il presente certificato è relativo a cani (<i>Canis lupus familiaris</i>), gatti (<i>Felis silvestris catus</i>) e furetti (<i>Mustela putorius furo</i>).</p> <p>b) Il presente certificato è valido 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio da parte del veterinario ufficiale. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio in mare.</p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>Casella I.11.: <i>Luogo di origine</i>: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. Indicare il numero di omologazione o registrazione.</p> <p>Casella I.12.: <i>Luogo di destinazione</i>: obbligatorio quando gli animali sono destinati a un istituto o centro omologato conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE del Consiglio.</p> <p>Casella I.25.: <i>Prodotto certificato per</i>: indicare «altro» per gli animali trasportati in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: indicare trasponditore o tatuaggio.</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Numero d'identificazione</i>: indicare il codice alfanumerico del trasponditore o del tatuaggio.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Una rivaccinazione va considerata come vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.</p> <p>(<sup>3</sup>) Al certificato si allega una copia certificata dei dati di identificazione e di vaccinazione degli animali interessati.</p> <p>(<sup>4</sup>) Il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— deve essere effettuato su un campione prelevato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente, almeno 30 giorni dopo la data di vaccinazione e tre mesi prima della data di importazione;</li> <li>— deve misurare un livello di neutralizzazione degli anticorpi del virus della rabbia con siero pari o superiore a 0,5 IU/ml;</li> <li>— deve essere eseguito da un laboratorio riconosciuto a norma dell'articolo 3 della decisione 2000/258/CE del Consiglio (l'elenco dei laboratori riconosciuti è disponibile all'indirizzo <a href="http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en">http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en</a>);</li> </ul>			

PAESE		Importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti	
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
	<p>— non è necessario che venga rinnovato su un animale che, dopo aver superato tale test con risultati soddisfacenti, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità di una precedente vaccinazione.</p> <p>Al certificato deve essere allegata una copia certificata del rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto relativo al risultato del test degli anticorpi per la rabbia di cui al punto II.3.1.</p> <p>(<sup>5</sup>) Certificando questo risultato il veterinario ufficiale conferma di aver verificato, al meglio delle sue capacità e se necessario tramite contatti con il laboratorio indicato nel rapporto, l'autenticità del rapporto di laboratorio relativo ai risultati dei test di titolazione degli anticorpi di cui al punto II.3.1.</p> <p>(<sup>6</sup>) In combinato disposto con la nota 3, la marcatura degli animali interessati mediante l'impianto di un trasponditore o mediante un tatuaggio chiaramente leggibile avvenuta prima del 3 luglio 2011 deve essere verificata prima di inserire dati nel presente certificato e deve sempre precedere le vaccinazioni o, se del caso, i test effettuati su tali animali.</p> <p>(<sup>7</sup>) Il trattamento contro l'<i>Echinococcus multilocularis</i> di cui al punto II.4 deve:</p> <p>— essere somministrato da un veterinario entro un periodo non superiore a 120 ore e non inferiore a 24 ore prima dell'entrata prevista dei cani negli Stati membri, o nelle parti degli stessi, che figurano nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione;</p> <p>— consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di poter ridurre la quantità di forme intestinali mature e immature dell'<i>Echinococcus multilocularis</i> nelle specie ospiti interessate.</p> <p>(<sup>8</sup>) La tabella di cui al punto II.4 deve essere utilizzata per documentare i dati di un ulteriore trattamento se somministrato dopo la data della firma del certificato e prima dell'entrata prevista in uno Stato membro o nelle parti degli stessi che figurano nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione.</p>		
	<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p>	<p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma»</p>	